



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PERUGIA

PRESIDENZA

Alla Procura della Repubblica Perugia

All'Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna Perugia

All'Ordine Avvocati di Perugia

Alla Camera Penale di Perugia

A tutti i Magistrati del Tribunale di Perugia

Prot. 617 /2021

OGGETTO: Linee guida per la sospensione del procedimento e la messa alla prova.

Si trasmette il protocollo contenente le linee guida per la sospensione del procedimento e la messa alla prova, concordate tra questo Tribunale, la Procura della Repubblica di Perugia, l'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale di Perugia, sottoscritto definitivamente dal Presidente del Tribunale in data 3.3.2021.

Del Protocollo verrà data pubblicità anche sul sito internet.

Distinti saluti.

Perugia, 4 marzo 2021

Il Dirigente del Tribunale
Valeria Pini

Prot. 617/214.



TRIBUNALE DI PERUGIA

PROCURA della REPUBBLICA
presso il Tribunale di Perugia

UFFICIO DISTRETTUALE di ESECUZIONE PENALE
ESTERNA DI PERUGIA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA

CAMERA PENALE "G. Dean" di PERUGIA

Linee guida per la sospensione del procedimento e la messa alla prova

(legge 28 aprile 2014 n. 67)

Premessa

A seguito dell'entrata in vigore della legge 28 aprile 2014 n. 67 che ha introdotto la messa alla prova quale modalità alternativa di definizione del procedimento il Tribunale di Perugia, l'Ufficio Distrettuale Esecuzione Penale Esterna di Perugia, l'Ordine degli Avvocati di Perugia hanno concluso, nel 2015, un protocollo titolato "vademecum operativo sulla procedura per la sospensione del procedimento con messa alla prova"

Il Vademecum ha la finalità di favorire la celerità del procedimento di ammissione degli imputati alla sospensione del procedimento con messa alla prova, agevolando il compito dei molteplici soggetti chiamati a dare attuazione alla normativa in oggetto. E' infatti profonda convinzione di tutti i sottoscrittori del Protocollo che la collaborazione tra Magistratura, Ufficio Distrettuale di Esecuzione

Penale Esterna e Avvocatura è lo strumento indispensabile per raggiungere gli obiettivi che il legislatore si è proposto attraverso la normativa in oggetto.

Nel periodo intercorso dalla prima applicazione della legge 28 aprile 2014 n.67 ad oggi è emersa la necessità di apportare modifiche e integrazioni operative al Vademecum adottando soluzioni per la sospensione del procedimento con messa alla prova più funzionali ad una accelerazione delle procedure ed eliminando le criticità che hanno determinato, in taluni casi sottoscritto nel 2015 presso il Tribunale di Perugia, difficoltà di comunicazione e interazione tra i diversi soggetti istituzionali che concorrono nel procedimento. Ha partecipato alle intese che hanno condotto alla revisione del protocollo e, quindi, alla sua sottoscrizione anche la Camera Penale di Perugia quale organismo che riunisce la gran parte degli avvocati penalisti del circondario; di concerto con il Consiglio dell'Ordine potrà diffondere il protocollo tra i suoi aderenti anche raccogliendo, in vista di ulteriori miglioramenti, suggerimenti e, ove possibile, dati sulla sua diffusione. Considerato che andi favorire la celerità del procedimento di ammissione degli imputati alla sospensione del procedimento con messa alla prova agevolando il compito dei molteplici soggetti chiamati a dare attuazione alla normativa in oggetto; la facilitazione della collaborazione tra Magistratura, Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna e Avvocatura possa raggiungere gli obiettivi che il legislatore si è proposto attraverso la normativa in oggetto, in data odierna tra i soggetti intervenuti in rappresentanza delle istituzioni sopra indicate si concordano le seguenti indicazioni operative, che hanno il precipuo fine di agevolare la diffusione dell'istituto e di fornire ai giudici, agli avvocati ed ai funzionari dell'U.D.E.P.E. uniformi indicazioni sulle modalità applicative, nel rispetto della legislazione vigente e dell'autonomia interpretativa dei giudici.

Come già nel precedente Vademecum, nelle presenti Linee Guida è prevista una delibazione preliminare di ammissibilità dell'istanza da parte del Giudice, al fine di evitare evitare l'avvio di un programma destinato alla dichiarazione di inammissibilità, avuto riguardo alle previsioni di cui all'art. 464 ter. co. 3 c.p.p.

Il giudice, nella valutazione dipertanto, nel valutare l' ammissibilità, il giudice terrà conto, in particolare, delle condizioni dell'imputato detenuto in carcere o in detenzione domiciliare, o in condizioni di inabilità assoluta e totale al lavoro o anche, per gli stranieri non residenti, della mancanza di stabile dimora sul territorio e della mancanza di documenti di identità, condizioni che possono comportare una oggettiva incompatibilità con la predisposizione e con i contenuti del programma di trattamento per la messa alla prova.

Si elencano qui di seguito le indicazioni operative da utilizzare nei procedimenti nei quali viene presentata una richiesta di messa alla prova, dinanzi al giudice delle indagini preliminari o, nel corso dell'udienza preliminare, al giudice di quest'ultima ovvero, per il giudizio direttissimo e quello a citazione diretta, dinanzi al giudice del dibattimento.

1) Presentazione dell'istanza all'UDEPE per il programma di trattamento

L'imputato/indagato, personalmente o per mezzo del difensore munito di Procura speciale, formula all'UDEPE territorialmente competente (vale a dire l'UDEPE di Perugia ove la residenza / il domicilio abituale dell'imputato/ indagato sia situato nel territorio di competenza dell'UDEPE di Perugia, coincidente con l'estensione territoriale della provincia di Perugia), la richiesta di elaborazione del programma di trattamento. La richiesta deve essere inviata a mezzo PEC all'indirizzo *prot.uepe.perugia@giustiziacert.it* ovvero depositata direttamente presso la segreteria dell'Ufficio UDEPE di Perugia.

La richiesta deve essere presentata utilizzando il modulo dipartimentale MAP. 1 (Allegato 1) reso disponibile sul sito del Tribunale, dell'Ordine Avvocati o della Camera Penale; se la richiesta è formulata senza utilizzo del modulo dovrà comunque contenere le medesime informazioni e l'allegazione della medesima documentazione richiesta.

- L'UDEPE verifica la completezza della documentazione e rilascia l'attestazione dell'avvenuta presentazione della richiesta da depositare all'autorità giudiziaria procedente.

Si fa eccezione in caso di giudizio direttissimo, allorché l'istanza al Giudice precede la richiesta di elaborazione del programma all'UDEPE e pertanto non necessita il rilascio dell'attestazione da parte dell'UDEPE.

In tale circostanza l'imputato/ o il difensore è comunque tenuto a produrre all'UDEPE immediatamente dopo l'udienza la richiesta di elaborazione del programma (Modello MAP 1) allegando alla documentazione copia del verbale di udienza di rinvio, o attestazione del difensore con indicazione della data di udienza e del Giudice e riferimenti del procedimento.

La richiesta di Programma all'UDEPE deve contenere:

- I riferimenti anagrafici e i riferimenti abitativi attuali (residenza/domicilio), familiari e di reperibilità telefonica del richiedente; per gli stranieri è richiesta copia del permesso di soggiorno o della relativa richiesta di regolarizzazione;
- l'indicazione dell'Autorità Giudiziaria procedente, del capo di imputazione e del numero di procedimento;
- informazioni riguardanti l'attività lavorativa e eventuali impegni di studio; eventuale stato di disoccupazione, nonché, al fine di evitare l'elaborazione di programmi in concreto non sostenibili, - eventuali condizioni di inabilità parziale al lavoro, invalidità o inabilità che possano avere interferenza con lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità - (nb. In caso di inabilità assoluta al lavoro non potrà essere predisposto il programma in quanto incompatibile con lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità);
- l'indicazione dell'Ente convenzionato con il Tribunale presso il quale l'interessato intenda svolgere il lavoro di pubblica utilità; si sottolinea, sul punto, la necessità di una responsabilizzazione e di un ruolo attivo dell'imputato nel contattare e acquisire la disponibilità di un Ente personalmente o tramite il difensore, che contribuisce a una valutazione positiva nel corso del processo ed è garanzia di buon esito della prova.
- indicazione dei Servizi specialistici (SERT/ Centro Salute Mentale) che eventualmente seguono l'interessato nei casi in cui il soggetto abbia in corso un programma terapeutico;
- Ove possibile, informazioni circa l'avvenuto totale o parziale risarcimento o riparazione del danno ovvero l'impegno a risarcire / riparare il danno.

Documentazione da allegare alla richiesta di programma all'UDEPE:

- procura speciale del difensore se l'istanza è presentata dal difensore;
- ove possibile, l'attestazione di disponibilità dell'Ente presso il quale l'interessato intende svolgere i lavori di pubblica utilità; qualora *non sia possibile allegare la disponibilità formale di un Ente già in fase di richiesta di programma, la stessa sarà perfezionata successivamente, in tempo utile per la redazione del programma di trattamento.*
- *Il collocamento presso Enti non convenzionati è da considerarsi eccezionale, ed in tal caso è necessario che il difensore acquisisca dall'Ente non convenzionato l'impegno a sostenere l'onere assicurativo per gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.*

Si precisa che l'elenco degli Enti convenzionati con il Tribunale di Perugia è disponibile e consultabile sul sito del Tribunale.

- gli atti rilevanti del procedimento o quantomeno gli atti da cui risulti l'imputazione (decreto di citazione a giudizio, decreto penale di condanna).
- la dichiarazione dell'imputato/indagato di non aver mai usufruito in precedenza dell'istituto della messa alla prova per gli adulti e di non aver formulato analogha richiesta in altri procedimenti (in caso contrario indicare il numero di RG e l'autorità procedente)

Istanza ed allegati dovranno essere trasmessi all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente tramite PEC all'indirizzo prot.uepe.perugia@giustiziacert.it.

Nel caso in cui l'imputato decidesse prima dell'udienza (o con l'opposizione al decreto penale di condanna) di accedere ad un rito alternativo, il difensore provvederà alla tempestiva comunicazione all'Ufficio UDEPE per l'archiviazione del fascicolo.

2) Istanza di sospensione del processo con messa alla prova e valutazione sull'ammissibilità dell'istanza da parte del giudice procedente

ISTANZA PRESENTATA DINANZI AL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE OVVERO DINANZI AL GIUDICE MONOCRATICO NEI PROCEDIMENTI A CITAZIONE DIRETTA

L'imputato / il difensore munito di procura speciale formula davanti al giudice procedente l'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova depositando l'attestato rilasciato dall'UDEPE o in caso di urgenza la ricevuta della pec che testimonia l'invio all'UDEPE (fatto salvo il caso del giudizio direttissimo, per il quale come già concordato, la richiesta all'UDEPE avverrà successivamente alla prima udienza)

Il giudice effettua una verifica preliminare sull'ammissibilità della richiesta, accertando che

- non ricorrano le condizioni per una pronuncia ex art. 129 c.p.p. (delibazione da eseguire acquisendo almeno in visione il fascicolo delle indagini preliminari);
- sussistano i presupposti di ammissibilità di cui agli artt. 464 quater c.p.p. 168 bis c.p. e si tratti di procedimenti per reati puniti con pena edittale pecuniaria o detentiva non superiore nel massimo a quattro anni o dei delitti di cui al comma 2 dell'art.550 c.p.p.; l'imputato abbia espresso il suo consenso; l'imputato non sia stato già ammesso alla MAP per gli imputati adulti; non ricorra uno dei casi di cui agli artt.102,103,104,105 e 108 c.p.;
- possa essere prevedibile, tenuto conto del reato contestato e della personalità dell'imputato e delle altre informazioni a disposizione che questi "si asterrà dal commettere altri reati"

Nel caso di dichiarazione di ammissibilità, il Giudice rinvierà il processo ad un'udienza successiva fissata a non meno di tre mesi, previa sospensione dei termini di prescrizione, per consentire la specifica predisposizione del programma da parte dell'UDEPE. Un termine inferiore rischia di rendere infruttuoso il rinvio dati i tempi necessari per l'attività dell'UDEPE.

Il provvedimento del Giudice – anche se negativo - sull'ammissibilità verrà comunicato dalla cancelleria all'UDEPE con richiesta all'UDEPE di espletare indagini socio-familiare e predisporre il programma di trattamento per la data dell'udienza ivi indicata per la valutazione del programma di trattamento.

IL PROVVEDIMENTO conterrà le generalità dell'imputato complete dei dati anagrafici (nome /cognome/ luogo e data di nascita) INDISPENSABILI per consentire all'UDEPE di tracciare il fascicolo sul sistema informatizzato dipartimentale

Nel provvedimento di valutazione dell'ammissibilità il giudice potrà dare indicazioni all'UDEPE per l'accertamento di particolari aspetti finalizzati a specifiche prescrizioni (ad es. sulla situazione economica dell'imputato ai fini del risarcimento del danno).

Nel suddetto provvedimento è possibile, sebbene non necessario, che il giudice, ove lo ritenga opportuno, fornisca indicazioni utili alla predisposizione del programma, quali la prevedibile quantificazione del Lavoro di Pubblica Utilità indicata in numero di giorni- comunque non inferiore a 10 gg - che l'imputato sarà tenuto a svolgere durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova. In tal caso l'UDEPE terrà conto di tale indicazione nel formulare il programma di trattamento, nell'ambito del quale verranno specificate le modalità di espletamento del lavoro di pubblica utilità, il quale, in ogni caso deve essere effettuato nell'arco temporale del periodo di sospensione del procedimento.

NEL GIUDIZIO DIRETTISSIMO

L'istanza viene presentata direttamente al Giudice. Quest'ultimo effettuerà la verifica preliminare sull'ammissibilità della richiesta rinviando ad un'udienza successiva fissata a non meno di tre mesi per le ragioni prima espresse.

L'imputato o il suo difensore presentano nel più breve tempo possibile la richiesta di elaborazione del programma di trattamento all'UDEPE territorialmente competente. La richiesta dovrà contenere tutte le indicazioni e le informazioni di cui al punto 1).

NEL PROCEDIMENTO PER DECRETO:

L'istanza di sospensione con messa alla prova è presentata con l'atto di opposizione al decreto penale di condanna. Ad essa è allegata la richiesta di elaborazione del programma con attestazione di ricevimento dell'UDEPE. Successivamente, appena possibile, sarà inviata all'UDEPE la documentazione di cui al punto 1).

Il Giudice per le Indagini Preliminari provvederà come sopra a fissare udienza per la verifica dell'ammissibilità dell'istanza.

NEL CORSO DELLE INDAGINI PRELIMINARI:

L'istanza di sospensione con messa alla prova è depositata presso la segreteria della Procura della Repubblica. Il Pubblico Ministero presta il consenso con parere sinteticamente motivato e provvede alla formulazione dell'imputazione. Il fascicolo viene trasmesso al Giudice per le Indagini Preliminari, che fissa l'udienza per la verifica dell'ammissibilità dell'istanza. In caso di dissenso, il Pubblico Ministero deve enunciare le ragioni. In ogni caso, l'indagato/imputato può rinnovare la richiesta prima dell'apertura del dibattimento e il Giudice, se ritiene la richiesta fondata, provvede ai sensi dell'art. 464 quater c.p.p.

3) Elaborazione del programma da parte dell'UDEPE

Ricevuto l'incarico dal Tribunale, l'UDEPE incarica un funzionario di servizio sociale il quale procederà all'indagine sociale e alla redazione del programma in tempo utile per l'udienza di rinvio.

In osservanza delle disposizioni dipartimentali, condivise con i firmatari delle presenti Linee Guida, il funzionario di servizio sociale dell'UDEPE effettuerà l'indagine socio-familiare in forma semplificata salvo situazioni di oggettiva complessità in ragione della tipologia di reato o di situazioni personali/socio familiari che richiedano uno specifico approfondimento anche attraverso colloqui con l'esperto psicologo convenzionato e contatti con i servizi specialistici nel caso di soggetti con problematiche psichiatriche o di dipendenza. In tali casi l'espletamento dell'indagine richiederà un maggiore arco temporale e pertanto, ove necessario, potrà essere richiesto un rinvio dell'udienza.

Inoltre, se le circostanze del reato lo richiedono, verrà verificata la capacità economica dell'imputato ad adempiere al risarcimento del danno ovvero la disponibilità a svolgere attività riparatorie anche in forma di volontariato verrà altresì verificata, ove il caso concreto la riveli opportuna e praticabile, la possibilità di svolgimento di una mediazione tra persona offesa e imputato per mezzo di centri specializzati se esistenti sul territorio, in vista di condotte riparatorie.

Di seguito all'indagine socio familiare l'UDEPE predispone il programma di trattamento condividendone il contenuto con l'imputato al quale ne consegna copia . Il programma di trattamento, se le circostanze lo richiedono in ragione di patologie psichiatriche o dipendenze, conterrà anche specifiche previsioni per attività di riabilitazione e cura presso strutture pubbliche o convenzionate.

Se non già diversamente indicato dal giudice, nel programma di trattamento l'UDEPE concorda con l'imputato (*che sarà responsabilizzato nel contattare l'Ente di inserimento e nel rappresentare, se richiesto dall'Ente, le circostanze del reato*) anche l'impegno nel Lavoro di Pubblica utilità da svolgere durante il periodo di sospensione con messa alla prova . Di regola la frequenza del LPU presso l'Ente sarà settimanale, per un numero di ore comunque non superiore alle 8 ore giornaliere. Se concordato con l'imputato, potranno essere concentrate le giornate di LPU in un periodo più breve, vale a dire per più di un giorno a settimana, in relazione ad esigenze lavorative e personali dell'imputato, mantenendo tuttavia il numero complessivo di giornate in base al programma validato dal giudice.

L'indagine ed il programma concordato sono trasmessi all'Autorità Giudiziaria in tempo utile per l'udienza.

4) Udienza di sospensione del procedimento e di messa alla prova

Se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art 129 cpp, alla successiva udienza, il Giudice, valutato il programma di trattamento anche all'esito di eventuali integrazioni, dispone con ordinanza la sospensione del processo con messa alla prova indicando:

- a) **Il periodo complessivo della sospensione del procedimento e di messa alla prova.** La durata è in ogni caso determinata avuto riguardo alla specificità del caso di volta in volta all'esame; ciò con particolare riferimento a quei reati che prevedono una sensibile divaricazione tra minimo e massimo edittale.
- b) **La durata della prestazione del lavoro di pubblica utilità.** Il lavoro di pubblica utilità verrà effettuato nel corso del periodo di sospensione del procedimento, salvo che non sia prestabilita dal giudice o definita nel programma una durata inferiore in relazione alle esigenze di vita e di lavoro dell'imputato ammesso alla prova. Ogni altra prescrizione del programma dovrà essere osservata per tutto il periodo di sospensione del procedimento.
- c) **Il termine entro cui l'imputato deve adempiere agli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposte.**
- d) **l'eventuale incarico ad un centro di mediazione abilitato a favorire il contatto diretto tra l'imputato/indagato e la persona offesa.**
- e) **la data fissata per la verifica dell'esito della messa alla prova.** Tenendo conto dei tempi di avvio della misura (convocazione e sottoscrizione del Verbale presso l'UDEPE),

della procedura amministrativa richiesta agli ENTI per la copertura assicurativa e per la valutazione dell'esito della messa alla prova e dell'entità del periodo di sospensione con messa alla prova, la nuova udienza verrà di regola fissata non prima di 30 gg dalla data di prevedibile conclusione del programma.

L'UDEPE, al termine del periodo di messa alla prova e comunque almeno cinque giorni prima dell'udienza di verifica, trasmette al giudice la relazione finale relativa all'andamento della messa alla prova, inviandone copia anche al difensore.

5) Esecuzione del programma

L'indagato o l'imputato si presenta all'UDEPE per la sottoscrizione del verbale di inizio della messa alla prova di regola entro il 10° giorno successivo all'udienza nella quale è stata emessa l'ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova.

Sarà cura del difensore informare l'utente dell'esito dell'udienza e della necessità di contattare l'UDEPE per la sottoscrizione e l'avvio della misura.

Immediatamente dopo la sottoscrizione sarà cura dell'imputato contattare l'ente ospitante per l'apertura della posizione assicurativa e del relativo inizio di attività.

In caso di mancata presentazione senza giustificato motivo o di rifiuto a sottoscrivere, l'UDEPE ne dà comunicazione al Giudice titolare del procedimento anche al fine dell'eventuale adozione del provvedimento di revoca ai sensi dell'art 168 quater c.p.

MODIFICHE al Programma in corso di esecuzione:

Le istanze di modifiche del programma sono presentate dall'imputato messo alla prova con la necessaria documentazione all'UDEPE.

La modifica dell'ENTE di svolgimento del LPU può essere valutata e autorizzata dal direttore UDEPE allorché ne ricorrano le condizioni di necessità e opportunità ; in tal caso l'UDEPE informerà il giudice della modifica autorizzata per acquisirne la ratifica.

Diversamente, l'interruzione temporanea per gravi motivi (ad esempio per necessità indifferibili di spostamento temporaneo all'estero durante la prova per motivi di lavoro, di studio o per particolari motivi familiari oppure la richiesta di riduzione del monte ore del Lavoro di Pubblica utilità durante la prova, per giustificati motivi sopravvenuti, devono essere sottoposte al Giudice per la necessaria autorizzazione.

L'UDEPE può proporre al Giudice la conclusione anticipata della messa alla prova nei casi di impossibilità sopravvenuta ad osservare il programma o a svolgere il lavoro di pubblica utilità, che del primo è elemento imprescindibile, per insorgenza di gravi patologie documentate che rendono impossibile la prosecuzione dell'impegno lavorativo.

L'eventuale sospensione del lavoro di pubblica utilità per cause estranee alla volontà del soggetto, quali ad esempio la sospensione dell'attività dell'Ente per rischio di contagio COVID, sarà sottoposta alla valutazione del giudice nell'ambito della relazione periodica; in tale ipotesi, ove necessario, potrà disporsi il prolungamento del periodo di sospensione nell'ambito del quale deve essere svolto anche il Lavoro di Pubblica Utilità.

Durante la messa alla prova l'UDEPE trasmette al giudice: le relazioni periodiche, le istanze di modifiche sostanziali del programma, ovvero le modifiche autorizzate dal direttore, da sottoporre alla ratifica del Giudice, le relazioni urgenti in caso di inadempimenti per l'eventuale valutazione ai fini previsti dall'art. 464 octies c.p.p.

L'UDEPE, al termine del periodo di messa alla prova e comunque almeno cinque giorni prima dell'udienza di verifica, trasmette al giudice la relazione finale relativa all'andamento della messa alla prova avvalendosi anche della relazione finale dell'Ente di inserimento circa l'andamento del lavoro di pubblica utilità.

6) Udienza di verifica

All'udienza di verifica, il Giudice, in caso di esito positivo, dichiara estinto il reato e la cancelleria comunica la sentenza all'UDEPE anche ai fini dell'annotazione SDI.

In caso di esito negativo, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso con contestuale revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova.

7) Osservatorio

I firmatari costituiscono un Osservatorio sul rispetto delle presenti linee-guida, per una più generale valutazione dell'andamento della messa alla prova e del lavoro di pubblica utilità presso gli Enti convenzionati anche ai fini di un ampliamento e del perfezionamento delle convenzioni stesse.

L'Osservatorio è costituito presso il Tribunale di Perugia ed è convocato di regola una volta all'anno dal Presidente del Tribunale

Al fine di fornire un quadro di riferimento dei limiti temporali della sospensione del procedimento, sono proposte le seguenti fasce ovviamente non vincolanti, raccordate alla tipologia dei reati e alle diverse pene edittali massime previste per i reati ai quali l'istituto è applicabile. Le previsioni che seguono traggono origine dall'esperienza maturata dalla sottoscrizione del precedente protocollo (anno 2015) ad oggi e sono modulate per assicurare una concreta significatività del periodo di messa alla prova e lo svolgimento di un percorso di

effettivo recupero/raffermamento dell'imputato nel tessuto sociale. Evidentemente l'indipendenza e l'autonomia della funzione giurisdizionale impongono di ritenere esclusivamente indicazioni generali ferma restando l'autonomia della valutazione del giudice in relazione al caso di volta in volta sottoposto all'esame.

fascia A): Contravvenzioni: periodo di messa alla prova da 1 a 4 mesi

fascia B): Delitti puniti con la reclusione non superiore a due anni: periodo di messa alla prova da 4 a 6 mesi

fascia C): Delitti puniti con la reclusione da due a tre anni: periodo di messa alla prova da 6 a 8 mesi

fascia D): Delitti puniti con la reclusione da tre a quattro anni: periodo di messa alla prova da 8 a 12 mesi

fascia E): Delitti puniti con la reclusione superiore a quattro anni: periodo di messa alla prova da 12 mesi a 24 mesi

Perugia, 3 marzo 2021

Il Presidente del Tribunale di Perugia

Il Procuratore della Repubblica di Perugia

L'Ufficio Distrettuale
di Esecuzione Penale Esterna Perugia

Il Presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di PERUGIA

Il Presidente della Camera penale di PERUGIA

Il Procuratore della Repubblica
Raffaello Cantone

IL DIRETTORE
DIRETTORE LAUREA FORENSE
Laura Borzani

ALLEGATO 1

MODELLO MAP. 1 - ISTANZA DI PROGRAMMA DI TRATTAMENTO PER MESSA ALLA PROVA

Al Ministero Giustizia
Dip. Giustizia Minorile e di Comunità
Ufficio Esecuzione Penale Esterna di _____

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____, il _____,
domiciliato in _____, via _____, n. _____,
tel. _____, e-mail _____

CHIEDE

personalmente;
 per il tramite del suo procuratore speciale _____,
l'elaborazione di un programma di trattamento ai sensi dell'art. 464-bis c.c.p.
"Sospensione del procedimento con messa alla prova", in relazione al procedimento
penale n. _____ per il reato di _____ presso il
Tribunale/GIP di _____

A tale fine dichiara:

1) di trovarsi nelle seguenti condizioni personali / familiari: _____
_____;

2) di svolgere la seguente attività lavorativa: _____

3) di essere disponibile a svolgere il lavoro di pubblica utilità presso: _____
_____, in _____, via _____,
tel. _____ e-mail _____ o a concordarlo con codesto ufficio;

4) di essere disponibile alle seguenti azioni riparative per il risarcimento del danno:

5) di rendersi disponibile ad intraprendere percorsi finalizzati alla riparazione del
danno o di mediazione con la persona offesa.

Data _____

Firma _____

Si attesta che il/la sig./sig.ra _____, sopraindicato ha presentato:

personalmente; tramite il procuratore speciale: _____
la richiesta di elaborazione di un programma di trattamento per l'istanza di
sospensione del procedimento con messa alla prova producendo la seguente
documentazione: _____

La richiesta è stata acquisita il _____, con protocollo n. _____

Luogo e data _____

Il Direttore (o Delegato)

Alligato 2

TRIBUNALE DI

Richiesta di messa alla prova

ex art. 168 bis c.p. - 464 bis c.p.p.

r.g.D.F.

Il sottoscritto avv., in qualità di difensore e procuratore speciale del sig., nato a in data, domiciliato in, via, imputato (indagato) come in atti nel procedimento penale sopra indicato, per i reati di cui agli artt.

p r e m e s s o

- che i reati per cui si procede sono puniti con pena edittale rientrante nei limiti previsti dall'art. 168 bis, comma 1 c.p., ed in particolare....;
- che l'imputato non ha mai usufruito in precedenza dell'istituto della messa alla prova e del pari non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 102-103-104-105-108 c.p.;
- che lo stesso esercita attività lavorativa (o di studio) presso con qualifica di, ed è disponibile a svolgere lavoro di pubblica utilità, con le modalità che verranno individuate nel rispetto dei limiti di cui all'art. 168 bis comma 3 c.p. ed in ogni caso senza recare pregiudizio alle sue esigenze di lavoro, studio, famiglia e salute;
- che il suo nucleo familiare è costituito da ed egli è domiciliato in
- che il sig., nel limite delle proprie capacità economiche, intende porre in essere condotte riparatorie del danno e/o ha già posto in essere il risarcimento del danno come da documentazione in atti;
- che infine è stato predisposto, d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, un programma di trattamento sviluppato in n. ... prescrizioni, in relazione al quale l'imputato (indagato) ha già espresso consenso, programma sulla base del quale sarà possibile eseguire la messa alla prova (doc 2); (ovvero "che non essendo stato possibile ad oggi elaborare, d'intesa con l'ufficio di esecuzione esterna, un programma di trattamento, si allega attestazione rilasciata dall'UDEPE competente attestante il deposito di richiesta di programma di trattamento ex art. 464 comma 4 c.p.p. fornendo sin d'ora la disponibilità dell'imputato e del suo difensore a collaborare in tale attività),

Tutto ciò premesso, il sottoscritto

chiede

che l'Ill.mo Tribunale di..... voglia disporre la sospensione del procedimento penale e la messa alla prova del sig.

e/o voglia prendere atto del deposito della suddetta domanda ex art. 464 comma 4 c.p.p. e disponga rinvio in attesa della definizione del programma di trattamento e di invio del medesimo da parte dell'UDEPE ai sensi dell'art. 141 ter comma 3 disp. att. onde procedere alla sospensione del procedimento e la messa alla prova.

Si producono:

doc. 1) nomina del difensore e procura speciale

doc. 2) programma di trattamento corredato della documentazione allegata alla domanda di trattamento e di consenso e/o attestazione dell'UDEPE di deposito della domanda di trattamento ex art. 464 comma 4 c.p.p.

Con osservanza

.....

..... Il procuratore speciale

Avv



Ministero della Giustizia

Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità
Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna
Toscana e Umbria

Prot. n. _____ del _____

**Proposta di Programma di trattamento relativo alla sospensione del
procedimento con messa alla prova (art. 464 bis codice di procedura penale)**

relativa a _____ nato a _____

il _____ domiciliato in _____ via _____

con riferimento al procedimento n. _____ pendente presso _____

Viste le informazioni acquisite nel corso dell'indagine e le valutazioni sul profilo di
personalità, il contesto di vita e le risorse disponibili, con il consenso dell'interessato

si propone il seguente programma di trattamento

L'imputato si impegna a:

1. mantenere contatti frequenti con l'U.E.P.E. secondo le modalità stabilite dal servizio, fornendo le informazioni sulle attività indicate nel presente programma;
2. domiciliare all'indirizzo sopra indicato idoneo ad assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato, e comunicare all'UEPE ogni cambiamento di dimora,
3. svolgere il lavoro di pubblica utilità presso _____
col compito di _____ per n. ____ ore
giornaliere nei seguenti giorni della settimana _____
_____ (l'Ente ha fornito la propria disponibilità,
che si allega / o descrivere le modalità di acquisizione)
4. adoperarsi verso la vittima del reato con le seguenti modalità:
 - a) percorso di mediazione penale: _____
 - b) prestazioni risarcitorie: _____
5. svolgere le seguenti attività:
 - o attività di volontariato presso _____ con sede
in _____ con compiti di _____
nei giorni _____ dalle ore _____ alle ore _____;
 - o percorso di riflessione critica sulle condotte antigiaridiche, o di educazione alla legalità, ecc.: _____

Allegato 4¹

<p>FASCIA A) Contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda</p>	<p>Messa alla prova sino a 1 mese</p>
<p>FASCIA B) Contravvenzioni punite con pena alternativa o congiunta Delitti puniti con la pena della sola multa</p>	<p>Messa alla prova sino a 3 mesi</p>
<p>FASCIA C) Delitti puniti con la pena della reclusione non superiore a 2 anni</p>	<p>Messa alla prova sino a 6 mesi</p>
<p>FASCIA D) Delitti puniti con la pena della reclusione da 2 a 3 anni</p>	<p>Messa alla prova da 6 a 8 mesi</p>
<p>FASCIA E) Delitti puniti con la pena della reclusione da 3 a 4 anni</p>	<p>Messa alla prova da 8 a 12 mesi</p>
<p>FASCIA F) Delitti puniti con la pena della reclusione superiore a quattro anni (talune ipotesi di cui all'art. 550 comma 2 c.p.p.)</p>	<p>Messa alla prova da 12 a 18 mesi</p>

¹ Nella tabella allegata, al fine di uniformare le indicazioni relative alla durata della messa alla prova, si sono suddivisi i reati per fasce facendo riferimento alla pena edittale massima prevista per i reati per i quali l'istituto è applicabile. Il massimo di durata della messa alla prova è stato individuato in 18 mesi a fronte di una previsione di legge di 24 per mantenere la possibilità di proroga da parte del Giudice ove necessario, così come previsto.